

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/3537 del 6 dicembre 1984

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE TARIFFE DI REDDITO DOMINICALE E DI REDDITO AGRARIO STABILITE IN SEDE DI REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEI TERRENI DISPOSTA CON D.M. 13/12/1979, E DELLE NUOVE DEDUZIONI FUORI TARIFFA DETERMINATE IN APPLICAZIONE DEL D.M. 11/11/1980

Come noto, in forza dell'art. 24 del D.P.R. 29/9/1973 n. 597, le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nuovi prospetti delle tariffe e delle deduzioni.

Pertanto il D.M. 7/2/1984, per le tariffe indicate in oggetto, stabilisce che le stesse avranno effetto dal 1° gennaio 1985.

Nel comunicare che seguiranno opportune istruzioni per la pratica utilizzazione delle nuove tariffe, che avranno effetto sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 1986, si dispone l'allestimento, da parte degli Uffici Tecnici Erariali, di un timbro da apporre sulle certificazioni che nel frattempo saranno rilasciate, così concepito:

“I redditi dominicali ed agrari indicati nella presente certificazione sono stati sostituiti, a partire dal 1° gennaio 1985, dai nuovi redditi determinati in base alle tariffe stabilite dalla revisione generale degli estimi dei terreni, disposta con D.M. 13/12/1979”.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III e V

Prot. N. 3/782 e 58/689 del 16 marzo 1985

CONSERVAZIONE MECCANOGRAFICA N.C.T. — ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REVISIONE DI TALUNE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCETTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VOLTURA

Lo sviluppo delle operazioni di appalto in corso rende attuale l'esigenza di definizione delle procedure che dovranno essere seguite per la trattazione meccanografica delle domande di volture e la compilazione, parimenti in forma meccanografica, delle tabelle di variazione che costituiscono nel loro complesso i documenti di aggiornamento successivi al periodo di riferimento degli appalti suddetti.

In proposito si vuole subito sottolineare l'importanza che riveste la selezione del personale da applicare allo specifico settore, nelle varie fasi del controllo delle informazioni da acquisire e della correzione e registrazione, previa codifica, dei dati di aggiornamento; tale personale sarà peraltro opportunamente addestrato in particolare per gli Uffici di nuovo impianto meccanografico, secondo programmi da concordare preventivamente con questa Direzione Generale e con il Centro Informativo.

Un analogo addestramento sarà previsto per il personale tecnico in ordine alla compilazione delle tabelle di variazione (Mod. 31TP).

Con le presenti istruzioni si intende tuttavia far riferimento essenzialmente alla trattazione delle volture.

Come è noto, gli adempimenti di ordine amministrativo e di ordine tecnico che vengono espletati nel corso della trattazione di ciascuna domanda di voltura pervenuta all'Ufficio, si possono distinguere attualmente secondo una sequenza temporale logica che prevede distinte fasi di accettazione (adempimenti allo sportello, annotazione e descrizione in protocollo degli atti pervenuti), di revisione e controllo logico sostanziale delle domande e, per gli Uffici meccanizzati, di codifica e di registrazione delle note di voltura, oltre alla trasmissione al Centro Informativo di questa Direzione Generale per l'aggiornamento dei messaggi di conservazione e di successiva eventuale correzione.

In relazione alle nuove procedure automatiche di conservazione che verranno adottate per il recupero degli arretrati, questa Direzione Generale ha accertato l'esigenza di revisione di talune modalità di accettazione dei modelli di aggiornamento (domande di voltura) e di trattazione delle informazioni, allo scopo di evitare per il futuro le carenze informative riscontrate su parte dei documenti consegnati alle ditte per la registrazione, derivanti sia dalla non conformità dei modelli utilizzati, sia dalla mancanza di talune informazioni ritenute essenziali per la ricostruzione della concatenazione storica delle domande.

In relazione a ciò si dispone che i dipendenti Uffici tecnici erariali provvedano in merito agli adempimenti di competenza, secondo le modalità appresso indicate.

1. – ACCETTAZIONE

L'operatore addetto è tenuto ad effettuare i seguenti accertamenti e controlli, oltre alle consuete verifiche di conformità del modello 13 TPA (le domande compilate sui vecchi modelli, diversi dal 13 TPA e non più in uso all'Amministrazione, dovranno essere immediatamente restituite al presentatore), del termine di presentazione nonché dei bolli e della corretta apposizione delle marche dovute:

- controllo degli allegati (documento traslativo, certificato catastale, eventuale tipo di frazionamento);
- controllo della compilazione nelle parti essenziali. In particolare verrà accertata:
- la indicazione dei codici fiscali;
- la corrispondenza tra la partita di provenienza indicata sul modello e la partita catastale del certificato allegato;
- i dati di registrazione e repertoriazione dell'atto sia nei casi di trasferimento a titolo oneroso che in quelli di trasferimento a titolo gratuito, ovvero la data di morte del de cuius nei casi di successione;
- l'indicazione dei titoli, se diversi, afferenti ciascun intestato e facenti riferimento ad un medesimo possesso;
- nei casi di più ditte di destinazione, a cui vengono separatamente attribuiti i beni mediante il medesimo modello, l'apposizione di lettere distintive per l'individuazione di ciascun gruppo di possesso. Anche nei casi di due o più intestati costituenti un'unica ditta di destinazione di tutti i beni oggetto di voltura è consigliabile che sia presente un'apposita lettera distintiva ("A") a conferma della univocità della partita indicata;

- nei casi di trasferimento di singole particelle non frazionate, la indicazione della relativa superficie nell'apposito campo. Analogamente nei casi di trasferimento relativi all'intero carico dovrà risultare indicata la superficie complessiva.

Le eventuali manchevolezze andranno *immediatamente* contestate al presentatore. Le rettifiche *non* vanno operate d'ufficio ma direttamente dalla parte interessata.

Previo esito favorevole dei controlli effettuati in fase di accettazione verrà assegnato alla domanda il numero di protocollo, annotata la data di accettazione e rilasciata al presentatore la ricevuta, che come parte integrante del modello 13TPA dovrà risultare precompilata dal richiedente.

2. – ADEMPIMENTI OPERATIVI DI COMPETENZA

Conformemente alle vigenti istruzioni l'Ufficio provvederà:

- alla registrazione dei dati di accettazione e degli estremi dell'atto traslativo sui modelli 7A e 7B;
- alla selezione delle domande afferenti province diverse ed alla successiva spedizione all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
- all'introduzione definitiva dei tipi di frazionamento eventualmente allegati alle domande pervenute. Dovranno inoltre essere *immediatamente* definiti senza eccezione tutti i frazionamenti rinviati, in sede di approvazione preventiva, in via provvisoria alle corrispondenti note attraverso l'attribuzione, in particolare, dei nuovi identificativi numerici delle particelle derivate (non lasciando quindi *mai subalterni letterali*);
- alla predisposizione ed alla compilazione in forma meccanografica di quelle tabelle di variazione che si rendessero necessarie per consentire la successiva registrazione delle domande di voltura. Si ribadisce in proposito che, ad esclusione delle variazioni interessanti anche partite speciali, in tabella *non* andranno trattate le intestazioni, potendo l'Ufficio provvedere alle rettifiche, mediante la compilazione di apposita domanda di voltura d'ufficio. Le tabelle di variazione in questione saranno cronologicamente inserite in modo da precedere immediatamente le domande di voltura che ne determinano l'esigenza.

3. – CODIFICA

La suddetta operazione, salvo diverse esigenze operative ed organizzative dell'Ufficio, potrà avvenire contestualmente alla fase di registrazione su supporto magnetico delle informazioni costituenti la singola domanda di voltura, in quanto il controllo formale sui dati riportati e la rettifica degli errori puramente materiali viene effettuato, come detto, in massima parte in sede di accettazione della domanda, mentre i controlli logico-sostanziali vengono riservati al sistema automatico, sia in fase di acquisizione (controlli di validazione), sia in fase di aggiornamento (confronto con la base informativa).

A parziale modifica delle "Istruzioni sulle procedure meccanografiche di conservazione del Catasto terreni", si precisa quanto segue:

a — *Numero di set*: non ha più significato ordinatorio nell'ambito del gruppo di domande afferenti il medesimo comune. L'ordinamento infatti verrà realizzato sulla base del solo riferimento temporale (data atto, data di morte) in sede di aggiornamento automatico. Per necessità tecniche

transitorie, tale riferimento va comunque codificato e scritto nella forma "V XX" (è consentita altresì la forma "W XX" nei casi di prosecuzione nella numerazione), dove "XX" sta per la serie letterale "AA", "AB", ecc.;

b — *Codifica dei diritti*: i titoli di diritto reale, senza le aliquote millesimali, devono essere codificati sulla base della tabella allegata alle "Istruzioni sulle procedure meccanografiche di conservazione del Catasto terreni", (vol. II) riportando altresì le quote di ripartizione dei diritti *così come si trovano sui documenti*;

c — *Partita di destinazione*: nei casi di partita nuova in corrispondenza della lettera "N" dovrà essere attribuito ai soli fini elaborativi il numero di partita fittizio "6". In presenza di più partite nuove corrispondenti a diverse lettere distintive nell'ambito della stessa domanda di voltura potranno essere attribuiti i successivi "7", "8", ecc., riprendendo la numerazione "6" ad ogni nuova domanda.

4. — REGISTRAZIONI

È manifesta l'esigenza che gli Uffici operino in fase di acquisizione e di trasmissione dei messaggi di aggiornamento secondo standards unitari operativi, che tengano tuttavia conto del differente grado di automazione dell'Ufficio. In ogni caso va tenuto presente che la costituzione di archivi magnetici concernenti le informazioni catastali avviene, come già indicato in altre sedi, acquisendo su supporto magnetico le situazioni più aggiornate riportate sui documenti (registri partitari e tavole censuarie) ed aggiornando successivamente gli atti medesimi con i dati dei documenti in arretrato giacenti presso ciascun Ufficio tecnico erariale. Solo in un secondo tempo, gli archivi così costituiti verranno opportunamente decentrati presso gli Uffici che saranno pertanto dotati di intelligenza (possibilità di elaborazione) e capacità di memorizzazione propria mediante l'installazione di sistemi elettronici in grado di consentire l'aggiornamento a regime e la consultazione via terminale dei dati catastali.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

A — *Uffici tecnici erariali interessati anche alle operazioni di formazione meccanografica (impianto) dei comuni del N.C.T., tuttora oggetto di conservazione tradizionale*

Si ribadisce anzitutto che gli errori rilevati in sede di impianto meccanografico, come d'altra parte quelli relativi al successivo aggiornamento per via elettronica della base informativa, non bloccheranno la costituzione degli archivi ma produrranno segnalazioni agli Uffici per la individuazione guidata e per la correzione delle situazioni anomale.

E pertanto *a completamento della fase di impianto* è necessario procedere alla verifica dei dati acquisiti, ponendo tuttavia attenzione solo a quelli assolutamente determinanti per la costituzione della base informativa, che dovranno quindi come tali risultare completi in ogni loro elemento: e cioè quelli concernenti gli identificativi delle particelle accese ed il loro corretto allibramento in partita.

Sulla base appunto di liste che con il completamento delle operazioni di acquisizione meccanografica verranno via via predisposte dal Centro Informativo — e che riporteranno, come si è detto, i soli dati di identificazione delle particelle (foglio, numero e subalterno) oltre al numero della partita di carico corrispondente —, l'Ufficio interessato accerterà la correlazione degli elementi acquisiti con le situazioni più aggiornate iscritti nei registri originari, ponendo particolare attenzione alle

particelle che risultino allibrate alla ridefinita partita fittizia "888.888" (in genere acquisite dalla tavola censuaria ma che non hanno trovato riscontro con le analoghe informazioni inserite nei partitari), alle particelle omesse in fase di registrazione ed a quelle non correttamente allibrate nelle partite di appartenenza. Sulle precitate liste verranno pertanto trascritti i dati corretti in corrispondenza di ciascun errore segnalato; nei soli casi di omissione verranno trascritti tutti gli elementi geometrici e censuari afferenti la particella omessa. Con i suddetti elementi si darà luogo ad una successiva fase di correzione previa registrazione delle informazioni relative.

Gli Uffici in argomento verranno quanto prima forniti di apparecchiature terminali bitastiera Olivetti M30, destinate successivamente alla trasmissione dei dati in sede di aggiornamento (vedi punto B), ma che potranno inizialmente essere utilizzati per la correzione dei dati di impianto secondo le modalità indicate nelle "Istruzioni sulle procedure meccanografiche di conservazione del Catasto terreni", (già distribuite agli Uffici): questi possono operare per le rettifiche attraverso la predisposizione di apposite domande di voltura d'ufficio e tabelle delle variazioni, nonché utilizzando i tracciati dei messaggi correttivi sempre indicati nelle precitate istruzioni.

B – Uffici tecnici erariali interessati alle operazioni di acquisizione dei dati di aggiornamento ai fini del recupero degli arretrati

Il tempo prevedibilmente intercorrente tra la consegna alle ditte contraenti dei documenti di conservazione (domande di voltura, frazionamenti, tabelle delle variazioni) e l'effettivo aggiornamento automatico dei comuni potrebbe determinare la costituzione presso l'Ufficio di un arretrato che, seppure minimo, vanificherebbe in parte le attività in corso intese alla costituzione di archivi aggiornati necessari per l'attivazione e la gestione a regime delle nuove procedure automatiche locali di interrogazione (visura e certificazione) e di aggiornamento degli archivi.

Al fine di attualizzare i dati trattati in fase di conservazione meccanografica questa Direzione Generale ritiene essenziale che gli Uffici provvedano fin d'ora ad acquisire gli elementi di mutazione e di variazione, via via pervenuti o predisposti dagli Uffici medesimi, che dovranno pertanto essere tempestivamente codificati e trasmessi al Centro Informativo utilizzando al riguardo gli usuali canali di comunicazione via terminale *in aderenza alle vigenti istruzioni di trattamento automatico*, che si fondano su procedure di data entry che consentono interattivamente il controllo formale di validazione sui dati registrati.

È appena il caso di aggiungere che le stesse procedure saranno poi seguite anche dagli Uffici di cui al precedente punto A), una volta terminata la fase di costituzione e correzione degli archivi.

Si prega di dare assicurazione di immediato adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/786 del 18 marzo 1985

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER LA LEGGE 28.2.1985, N. 47, RELATIVI AL C.T. E AL C.E.U

Alcuni articoli della legge in oggetto investono direttamente l'attività delle sezioni catastali, in particolare per adempimenti che riguardano l'approvazione dei tipi di frazionamento e gli accatata-